

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3039 del 18/06/2018
Oggetto	CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN SPONDA SINISTRA DEL FIUME PO IN COMUNE DI BORETTO (RE) - CODICE PROCEDIMENTO RE17T0036 - RICHIEDENTE SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE PIEGI DI LUCCHINI SIMONE E C.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2986 del 06/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciotto GIUGNO 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Pratica N. 25942/2017

OGGETTO: AREE DEMANIO IDRICO - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN SPONDA SINISTRA DEL FIUME PO IN COMUNE DI **BORETTO (RE)** - CODICE PROCEDIMENTO **RE17T0036** - RICHIEDENTE **SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE PIEGI DI LUCCHINI SIMONE E C.**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 99 del 31/12/2015 "Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad ARPAE a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad ARPAE sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. n. 13/2015;

VISTE le disposizioni in materia:

- il Regio Decreto 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare Capo II del Titolo II, "Disposizioni in materia di

occupazione ed uso del territorio”;

- la D.G.R. 18/06/2007 n. 895 “Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R. n. 7/2004”;
- la L.R. 22/12/2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51;
- la D.G.R. 29/06/2009 n. 913, “Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04”;
- la D.G.R. 11/04/2011 n. 469, “Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004”;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, e in particolare l’art. 8 “Disposizioni sulle entrate derivanti dall’utilizzo del demanio idrico”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1622 del 29/10/2015 “Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell’art. 8 della L.R. 2/2015”;
- la Legge Regionale 6 marzo 2017 n. 2 “Modifiche alla L.R. 7/11/2012 n. 11 (norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne) ...”

PRESO ATTO:

- della domanda in data 07/09/2017 presentata dalla Soc. Agr. Semp. PIEGI di Lucchini Simone e C. - C.F./Partita I.V.A. 02206410207 tendente ad ottenere la concessione per l’occupazione di area demaniale in sponda sinistra del Fiume Po in Comune di **Boretto (RE)** località **Golena Po**, identificata al NCT di detto Comune al Foglio 3 mappali 3 e 4 ad uso **Pioppicoltura – Rinaturalizzazione**;
- della comunicazione in data 14/11/2017 inoltrata dalla succitata ditta contenente integrazioni volontarie in ottemperanza alle prescrizioni degli Enti che hanno espresso il proprio parere sulla succitata istanza;

ACCERTATO che i terreni interessati non ricadono in area Parco o protetta e non sono all’interno di un’area SIC/ZPS, ma essendo confinanti con il sito di rete Natura 2000 SIC-ZPS IT4030020 “*Golena del Po di Gualtieri, Guastalla e Luzzara*” si è ritenuto di richiedere comunque un parere al Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna;

ACQUISITI:

- il Nulla Osta Idraulico rilasciato dall’AIPO, assunto al protocollo n. PGRE/2017/12653 del 27/10/2017, che ha subordinato lo stesso a prescrizioni riportate nel Disciplinare di concessione;
- la comunicazione del Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna, contenente l’esito positivo della pre-Valutazione di Incidenza a condizione che vengano rispettate le prescrizioni riportate nel Disciplinare di concessione;

VERIFICATO:

- che sul B.U.R.E.R. n. 263 del 04/10/2017 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di concessione e che nei termini previsti dalla L.R. N. 7/2004 non sono pervenute osservazioni, opposizioni, né domande concorrenti;
- che, il richiedente ha versato, ai sensi dell’art. 20, comma 9 della L.R. n. 7/2004, l’importo dovuto per l’espletamento dell’istruttoria della domanda di concessione;

CONSIDERATO:

- che ai sensi della L.R. n. 7/2004, art. 20, comma 2 e comma 3, lettera a) punto 4) come modificato dalla DGR 913/2009 e DGR 1922/2015 punto 10), l’importo del **canone annuo di concessione per l’anno 2018 corrisponde a € 3.452,78**;

- che, ai sensi del disposto di cui al comma 1 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno **il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese** di validità del provvedimento concessorio;
- che, ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/99 e successive modificazioni, il richiedente è tenuto a costituire, a favore della Regione, apposito deposito per l'importo corrispondente alla misura di una annualità del canone previsto - a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione;
- che, pertanto, il richiedente è tenuto al versamento dell'importo di cui al punto precedente quale deposito cauzionale, nonché dell'importo stabilito quale **canone frazionato** per l'annualità **corrente**;

DATO ATTO:

- che è stato redatto il Disciplinare di Concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;
- che il canone di concessione relativo all'annualità in corso (2018) risulta regolarmente corrisposto in data 31/05/2018;
- che il deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, ai sensi dell'art. 154 della L.R. n. 3/1999 e successive modificazioni, per l'importo di **€ 3.452,78**, corrispondente all'annualità corrente, risulta regolarmente costituito tramite polizza fidejussoria UnipolSai n. 1/35328/96/161695548 in data 04/06/2018, come modificata in data 14/06/2018;
- che Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è la sottoscritta Dott.ssa Valentina Beltrame Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili a cause di diniego;

RITENUTO, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa esperita, che l'occupazione richiesta sia ammissibile sotto l'osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate:

- a) di concedere, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, alla ditta **Società Agricola Semplice PIEGI di Lucchini Simone e C.**, C.F./Partita I.V.A. 02206410207, con sede in Viadana (MN), l'occupazione dell'area demaniale di pertinenza del Fiume Po, identificata al NCT del Comune di Boretto (RE) al Foglio 3 mappale 3 parte e area non censita antistante il mappale 4 parte, ad uso **pioppicoltura** per **ha 19.01.10** e **rinaturalizzazione** per **ha 7.83.90**;
- b) di stabilire che a norma dell'art. 17 della L.R. 7/2004, la concessione sia **valida fino al 31 dicembre 2029**;
- c) di stabilire che per l'annualità in corso (**2018**) l'importo del canone dovuto, in ragione dei ratei mensili, è pari a **€ 2.014,12**, dando atto che tale somma è stata corrisposta prima del ritiro del presente provvedimento;
- d) di fissare **in € 3.452,78 l'importo del deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, in base a quanto previsto dall'art. 154 della L.R. n. 3/99 e successive modificazioni, dando atto che il medesimo risulta essere stato regolarmente costituito come in premessa specificato;
- e) di dare atto che il canone per le **annualità successive al 2018** dovrà essere corrisposto di anno in anno **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, e che l'importo corrispondente è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art 8 della L.R. 2/2015;

- f) di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
- g) di approvare il Disciplinare di concessione parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della concessione;
- h) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- i) di dare atto, infine:
- che i canoni e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
 - che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
 - che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà consegnata al concessionario una copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
 - che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e successive modifiche ed integrazioni.

*LA DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA
Dott.ssa Valentina Beltrame*

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di occupazione area del demanio idrico in sinistra idrografica del Fiume Po in territorio del Comune di **Boretto (RE)** località Golena Po ad uso pioppicoltura e rinaturalizzazione a favore della **Società Agricola Semplice PIEGI di Lucchini Simone e C.**, in seguito indicato come "Concessionario".

Articolo 1

Oggetto della Concessione

La concessione ha per oggetto l'area demaniale pertinente il Fiume Po - sponda sinistra, identificata al NCT del Comune di Boretto al foglio 3 particella 3 e area non censita a fronte particella 4 (parte).

L'occupazione della suddetta area è concessa per uso pioppicoltura e rinaturalizzazione.

Articolo 2

Durata della concessione

La concessione, a norma della L.R. 7/2004, art. 17, è assentita con durata fino al **31 dicembre 2029**;

La stessa potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 L.R. n. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

Articolo 3

Canone, Cauzione e Spese

La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.

L'importo del canone dovuto alla Regione Emilia-Romagna, in ragione dei ratei mensili considerati, per l'anno **2018** consiste in **€ 2.014,12** del cui versamento dovrà essere data attestazione prima del ritiro dell'atto di concessione;

Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia-Romagna **entro il 31 marzo** di ogni anno.

Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dal 1 gennaio, il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate

nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, corrispondente alla misura di un'annualità del canone previsto, ai sensi del comma 1 dell'art. 154 della L.R. n. 3/1999 e successive modificazioni, è di **€. 3.452,78** del cui versamento dovrà essere data attestazione prima del ritiro dell'atto di concessione.

Articolo 4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la concessione

Oltre alle condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare, il Concessionario ha l'obbligo di acquisire tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere progettate, in qualsiasi momento ciò si rendesse necessario, sia prima delle loro esecuzione oppure durante l'esercizio della utenza stessa, sollevando l'amministrazione concedente da qualsiasi vertenza.

Prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico dell'AIPo che si recepiscono nel presente disciplinare e si riportano nei seguenti punti:

- *“ le attività che il presente nulla osta idraulico autorizza saranno sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del richiedente;*
- *la concessione in esame ed autorizzata dovrà essere conforme agli elaborati tecnici allegati e rispettare quanto previsto dalle norme di attuazione del PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico), che detta i vincoli di impianto e reimpianto delle coltivazioni a pioppeto in fascia A, e le prescrizioni impartite da questo Ufficio a tutela delle proprietà demaniali;*
- *l'intervento in oggetto, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dal PAI, dovrà altresì garantire il rispetto dei 10 m dalla sponda, così come previsto dal comma 1 dell'Art. 115 del D.Lgs 152/2006, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo;*
- *omissis...*
- *è assolutamente vietato eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata alla presente autorizzazione;*
- *dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi alla concessione in oggetto; anche in considerazione del fatto che i terreni oggetto della richiesta ricadono all'interno della fascia A del PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;*
- *il richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena, sia attraverso i mezzi di informazione che tramite i bollettini rilasciati dagli organi preposti;*
- *considerato che i terreni oggetto della presente autorizzazione ricadono all'interno della fascia A del PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico), in caso di distruzione o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali, in seguito ad eventi di piena del fiume Po, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno ai fini idraulici, avvenire a proprie cure e spese;*
- *in caso di attivazione del servizio di piena, questa Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito nei terreni oggetto della presente autorizzazione, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo per conto dell'AIPo;*
- *dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della concessione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al T.U. - R.D. 25.07.1904, n. 523 e al R.D. 09.12.1937 n.2669 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia, nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPo nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;*

- omissis...
- per quanto non espressamente richiamato nel presente Nulla Osta Idraulico, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale.”

Prescrizioni contenute nella comunicazione di esito positivo della pre-Valutazione di Incidenza del Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna, DG Cura del Territorio e dell’Ambiente che si recepiscono nel presente disciplinare e si riportano nei seguenti punti:

1. sia realizzate le aree di rinaturalizzazione previste nel progetto;
2. sia salvaguardato il saliceto posto sulla sponda dell’alveo in riva sinistra del fiume Po.

Stato delle opere – Le opere eseguite devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere eseguite e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico generale interesse.

In ogni caso, è d’obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

Salvaguardia della fauna ittica - Qualora dall’esecuzione di lavori nell’alveo dei corsi d’acqua naturali possano derivare turbative all’habitat naturale, il concessionario è tenuto a disporre l’informazione alla **Regione (Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca)**, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio. La Regione formula le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell’interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l’eventuale successivo ripopolamento e ne dà notizia alla **Provincia di competenza**.

Articolo 5 **Obblighi e condizioni generali**

La concessione di occupazione di suolo del demanio idrico si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l’obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell’Ambiente.

Il Concessionario è tenuto alla custodia dei beni concessi, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione, per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

1. la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d’acqua di che trattasi nella località in oggetto;
2. la conservazione dei beni concessi;
3. la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l’incolumità pubblica delle persone (tabellazione segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

E’ a totale cura e spesa del Concessionario assicurarsi l’accessibilità alle aree demaniali suddette.

Qualora il corso d’acqua, nel tratto interessato dalla concessione, debba essere oggetto di lavori e/o opere idrauliche comportanti l’incompatibilità parziale o totale dell’occupazione dell’area demaniale, l’Amministrazione concedente si riserva il diritto di modificare la superficie dell’area o di

revocare la concessione: in tal caso l'area interessata dovrà essere restituita pulita e priva di qualunque materiale, coltivazione o manufatto;

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione delle occupazioni concesse, come individuate nella cartografia di riferimento, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

La concessione è attribuita a titolo personale e non è trasferibile. Il Concessionario non può sub-concedere o locare, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia regionale competente. Qualora il Concessionario non ottemperasse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Agenzia regionale competente potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo eventuali modifiche, la permanenza dei manufatti, che in tal caso saranno acquisiti gratuitamente al demanio.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. n. 7/2004.

La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica ed edilizia, nonché di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza

E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Articolo 6 **Decadenza della Concessione**

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la sub-concessione a terzi.

Firmato per accettazione il concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.